



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 30-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS, CHIOSCHI ED EDICOLE

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 09:00, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI BONAVENTURA DIEGO	P	Giansante Ennio	P
Di Gianvittorio Antonio	P	Di Furia Maria Pia	P
Taddei Mariagrazia	P	Di Giulio Antonio	P
Recchiuti Leonardo	P	Di Colli Ezio	P
Pellegrini Elio	P	Di Crescenzo Lucia	P
Savini Micaela	P	Di Furia Daniele	P
De Patre Angela	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal SEGRETARIO Signor D'Egidio Raffaella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco illustrando le istanze pervenute dalla collettività per realizzare queste installazioni. La regolamentazione mira a rendere omogenee gli impianti le installazioni. Il consigliere Di Furia Daniele interviene dichiarando che il problema di Notaresco è la ripopolazione anche se questo tipo di regolamento può agevolare nuove attività che però entrerebbero in concorrenza con gli esercizi di vicinato. Chiede se sono stati sentiti gli esercenti locali.

De Patre afferma che il regolamento ha proprio il fine di favorire gli esercenti locali per dare loro maggiore spazio di esercizio e tra l'altro il protezionismo non è possibile.

Esce Di Crescenzo

Rientra

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico;
- che occorre regolamentarne gli aspetti estetico-architettonici e di inserimento ambientale per l'installazione di *dehors*, chioschi ed edicole per giornali e riviste, su suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, la cui occupazione è di-sposta a giudizio dell'Amministrazione Comunale, o aree private aperte al pubblico;

CONSIDERATO:

- che negli ultimi anni sono numerose le richieste da parte degli esercenti per l'installazione di strutture all'aperto definite *dehors*, chioschi ed edicole;
- che per meglio tutelare gli interessi pubblici, appare necessario determinare criteri univoci e fondamentali per la installazione di tali strutture;

RITENUTO:

- indispensabile disciplinare mediante un apposito Regolamento le autorizzazioni di installazioni di *dehors*, chioschi ed edicole su spazio pubblico, per evitare contenziosi e una disordinata e disomogenea collocazione degli stessi;

VISTA la D.R.G. n. 900 del 13/12/2018 dell'Area Gestione del Territorio con la quale si incarica lo Studio M.D.A. Architetti Associati di Corropoli (Te) di redigere un Regolamento per l'installazione di manufatti provvisori "dehors";

VISTA la mail del 16/01/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 578/2019, con la quale l'Arch. Marco D'Annunziis per conto dello Studio M.D.A. Architetti Associati di Corropoli (Te), ha rimesso la bozza del "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI *DEHORS* CHIOSCHI ED EDICOLE";

VISTA la nota dell'Area Gestione del Territorio del 22/01/2019, protocollo n. 830, con la quale viene inviata la bozza del "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI *DEHORS* CHIOSCHI ED EDICOLE" al Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli 10, la maggioranza e il consigliere Di Colli; Astenuti 3 (Di Giulio, Di Furia Daniele, Di Crescenzo) in quanto trattandosi di seduta straordinaria non vi è stato il tempo di sentire gli esercenti di vicinato del territorio.

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l'installazione di dehors, chioschi ed edicole, allegato alla presente (Allegato A);

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai seguenti settori e uffici per i provvedimenti conseguenti di attuazione:

- Area Gestione del Territorio
- Area Vigilanza
- Ufficio Commercio
- Ufficio Tributi

La seduta termina alle ore 12.07.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:

Area

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Egidio Raffaella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì, 19-04-2019

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
DE LUCA ANNAMARIA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal _____ :

- per il decorso del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del terzo comma art. 134 L.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì,

IL RESPONSABILE
DE LUCA ANNAMARIA



REGIONE ABRUZZO
Comune di NOTARESCO
Provincia di TERAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI *DEHORS*
CHIOSCHI ED EDICOLE**
(Approvato con D.C.C. n ____ del _____)

Sommario

Sommario	2
Capo I° – FINALITA', DEFINIZIONI E NORME GENERALI.....	4
ART. 1 - FINALITA' E AMBITI DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – DEFINIZIONI	4
2.b <i>dehor</i>	4
2.b Chiosco.....	5
2.c Edicola.....	5
ART. 3 - NORME GENERALI.....	5
3.a Occupazioni.....	5
3.b Posizionamento	6
Capo II° – DEHORS	8
ART. 4 – dehors	8
4.a dehors di tipo A “aperto” (morfologia e struttura)	8
4.b <i>dehors</i> di tipo B “parzialmente chiuso” (morfologia e struttura).....	9
4.c <i>dehors</i> di tipo C “chiuso” (morfologia e struttura)	11
ART. 5 - POSIZIONAMENTO, DIMENSIONAMENTO ED IMPIANTI DEI dehors.....	12
5.a Posizionamento	12
5.b Dimensionamento e caratteristiche	14
5.c Modalità di installazione ed impianti	15
ART. 6 – CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DEI dehors	17
6.a Elementi di delimitazione e fioriere	17
6.b Arredi.....	17
6.c Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione,ecc.) e illuminazione	18
Capo III° - EDICOLE / CHIOSCHI	18
ART. 7 – EDICOLE.....	18
7.a Posizionamento	18
7.b Dimensionamento e caratteristiche	19
7.c Impianti	21
7.d Area esterna, insegne e tende	21
ART. 8 –CHIOSCHI.....	21
8.a Posizionamento	21
8.b Dimensionamento e caratteristiche	22
8.c Impianti	23
8.d Area esterna, insegne e tende	24
8.e Criteri di assegnazione di aree comunali.....	24
8.e Onerosità.....	24
Capo IV° – PROCEDURE E DISPOSIZIONI GENERALI	25
ART. 9 - DURATA E AUTORIZZAZIONI	25
ART. 10 - ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D'ESERCIZIO.....	29
ART. 11 - MANUTENZIONE	29
ART. 12 – LAVORI NELL'AREA INTERESSATA DALL'INSTALLAZIONE	30
ART. 13 – DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE	30
ART. 14 – RUNUNCIA, ANNULLAMENTO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	31

ART. 15 – OCCUPAZIONI ABUSIVE	32
ART. 16 – SANZIONI	32
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	33
ART. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	33
ART. 19 – DISPOSIZIONI DI RINVIO	34

Capo I° – FINALITA', DEFINIZIONI E NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.
2. Il presente regolamento disciplina unicamente gli aspetti estetico-architettonici e di inserimento ambientale per l'installazione di *dehors*, chioschi ed edicole per giornali e riviste, su suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, la cui occupazione è disposta a giudizio dell'Amministrazione Comunale, o aree private aperte al pubblico.
3. Oltre che a garanzia del decoro e dell'aspetto architettonico, al fine della tutela della salute e della sicurezza pubblica degli avventori, specifica attenzione è rivolta alla installazione di *dehors* a servizio di:
 - attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande (bar, ristoranti ed affini);
 - attività artigianali che in base alla normativa vigente sono autorizzate a svolgere attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato.
4. L'installazione dei suddetti manufatti, la cui autorizzazione ha comunque carattere esclusivamente temporaneo, è consentita esclusivamente nelle "zone urbane" dell'intero territorio comunale.
5. Le occupazioni all'interno e fuori del centro abitato dovranno essere operate nel rispetto delle prescrizioni di cui al Codice della Strada.

ART. 2 – DEFINIZIONI

2.b *dehor*

1. Si definisce *dehor*, l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente removibili, a carattere temporaneo, che costituisce e delimita uno spazio per il ristoro, variamente attrezzato e delimitato, posto in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico) e su area privata, in prospicienza o adiacenza dell'esercizio commerciale o della struttura turistico-ricettiva (bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, alberghi, pensioni, ecc.) di cui costituisce pertinenza.

2. Eventuali manufatti edilizi- così come individuati dal DPR n. 380/2001- facenti parte del *dehor* devono essere caratterizzati da precarietà e facile amovibilità, in quanto diretto a soddisfare esigenze temporanee.
3. Il *dehor* può essere posizionato:
 - su suolo pubblico;
 - su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
 - su suolo e immobili privati (piano terra e terrazze).

Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
4. Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei *dehors*, i criteri di collocazione dei medesimi nel territorio comunale, nonché la procedura per il rilascio dello specifico titolo autorizzativo, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti dalle attività commerciali e turistico ricettive ed assicurando al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

2.b Chiosco

1. Si definisce "chiosco" un manufatto isolato di dimensioni contenute, prefabbricato, strutturalmente durevole, di tipo amovibile, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e/o la somministrazione di alimenti e bevande, posato sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico o aree private aperte al pubblico, a seguito di concessione a titolo temporaneo rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

2.c Edicola

1. Si definisce "edicola": manufatto isolato di dimensioni contenute, prefabbricato, strutturalmente durevole, di tipo amovibile, concepito quale punto vendita di tipo esclusivo di giornali quotidiani e periodici, posato sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o aree private aperte al pubblico, a seguito di concessione a titolo temporaneo rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - NORME GENERALI

3.a Occupazioni

1. Nel rispetto di quanto specificato dal presente regolamento, l'installazione di tutte le tipologie di occupazioni, avverrà sulla base di una progettazione presentata dal richiedente, che analizzi il manufatto, in relazione agli edifici circostanti, alle emergenze architettoniche eventualmente presenti, alla funzione dello spazio urbano in cui verrà inserito e dietro presentazione di adeguata progettazione architettonica.

2. L'occupazione non deve interferire in nessun caso con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale o la perfetta visibilità delle luci di eventuali gli impianti semaforici.
3. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. In particolare l'area occupata dall'installazione non dovrà interferire con:

- le fermate di mezzi pubblici
- i pubblici servizi, reti tecniche o elementi di servizio (quadri di controllo, caditoie, griglie, idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, supporti per pubblicità, cabine telefoniche, cestini gettacarte, segnaletica, ecc.);
- i passaggi e attraversamenti pedonali e la corretta fruibilità dei marciapiedi;
- la viabilità di soccorso nell'urgenza e nell'emergenza (ambulanze, mezzi dei pompieri e delle forze dell'ordine) ai sensi dell'art. 140 delle Norme di Attuazione del Codice della Strada;

e comunque dovrà essere sempre garantita una fascia libera minima con una larghezza minima non inferiore a mt. 3,50, lungo tutto il perimetro libero della struttura, fatta eccezione per i lati adiacenti ai marciapiedi e quelli in continuità con altre strutture (per le quali resta il limite di mt. 2,00).

4. Le occupazioni delle strutture di tutte le tipologie di installazione, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono comunque coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
5. L'occupazione non deve occultare la segnaletica stradale verticale od orizzontale presente. Qualora l'installazione occultati la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio, dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione, provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata.
6. Oltre che sulle aree indicate all'articolo 1 e fermi i casi contemplati al comma precedente, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico sulle aree destinate esclusivamente al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è o meno subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta [art. 7, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 285/1992-Codice della strada]. In tal caso l'area oggetto di concessione coincide esattamente con il perimetro dello stallo o degli stalli di sosta interessati e l'attività esercitata non deve in alcun modo interferire e/o ostacolare e/o limitare e/o impedire le attività che si svolgono sulle aree esterne a quella concessa.

3.b Posizionamento

1. In prossimità di intersezioni viarie le strutture non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza ed in particolare:

- la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a mt.6,00 e va misurata dal filo del marciapiede.
 - eventuali deroghe alla distanza precedentemente indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico.
2. Comunque, all'interno e fuori dei centri abitati non sono consentite installazioni o parti di esse in contrasto con il Codice della Strada.

In particolare, non può in nessun caso essere rilasciata la concessione per l'occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico su:

- spazi destinati alla fermata e/o alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso (art. 158 c.2 lett. m) del -D. Lgs. n.285/1992 - Codice della strada);
 - spazi adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (art. 158 c.2 lett. g) del D. Lgs.30.04.1992, n. 285- Codice della strada);
 - spazi destinati a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea [art. 7, comma 1, lettera d del, D. Lgs. n.285/1992- Codice della strada];
 - spazi destinati ai veicoli per il carico e lo scarico delle cose [art. 7, comma 1, lettera g del, D Lgs. n. 285/1992- Codice della strada] limitatamente all'orario riservato a tali funzioni;
 - spazi riservati alla sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona [art. 7, comma 1 del, D. Lgs. n. 285/1992- Codice della strada];
 - spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m (nel caso di "de hors" che insistano sulla carreggiata) (art. 158 c.2 lett. d) del D. Lgs. n. 285/ 1992- Codice della strada);
 - stalli riservati alle farmacie [art. 7, comma 11, del D. Lgs. n. 285/1992- Codice della strada];
 - stalli riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza e, comunque, in loro prossimità sino a 5 metri dagli stessi [art. 158, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada];
 - spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati da apposita segnaletica [art. 158, comma 2, lettera m), del D. Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada];
 - spazi destinati ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi e, comunque, in loro prossimità, sino a 5 metri dagli stessi [art. 158, comma 2, lettera n) del D. Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada];
3. I marciapiedi e gli spazi riservati al transito pedonale (sia che si tratti di marciapiede che di semplice corsia) dovranno comunque essere lasciati sempre liberi e sgomberi da cose, beni, oggetti e/o strutture in genere, e la loro accessibilità non dovrà essere

limitata o impedita da porte, cancelli e/o ostacoli di alcun tipo, salvo che questi siano dotati di apertura automatica con fotocellula che percepisca la presenza di persone.

4. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.
5. Per gli edifici gravati da vincolo monumentale dovrà essere garantita una fascia di rispetto perimetrale pari a mt. 2,00.

Capo II° – DEHORS

ART. 4 – *dehors*

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - dehors di tipo A “aperto”;
 - dehors di tipo B “parzialmente chiuso”;
 - dehors di tipo C “chiuso”.
2. In generale la morfologia del dehor deve rispettare i seguenti requisiti:
 - avere forma geometrica semplice e regolare;
 - essere privo di pedane, salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente e a protezione di chiusini, botole e griglie di aerazione, tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedute, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede.

4.a dehors di tipo A “aperto” (morfologia e struttura)

1. Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee per *dehors di tipo A* nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico.
2. Più precisamente la morfologia del “*dehor di tipo A*” deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a) Il perimetro esterno può essere perimetrato con corda su paletti e/o con vasi o fioriere uguali fra loro, in materiali metallici, lignei o, ad esclusione dei centri storici, plastici.
In particolare: nei Centri Storici con elementi in metallo verniciato di colore grigio scuro ferromicaceo e in legno naturale impregnato di colore noce scuro o anche smaltato; nelle restanti parti del territorio comunale con elementi in metallo vernicia-

to di colore grigio scuro ferromicaceo e grigio chiaro lucido, e in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare.

In entrambi i contesti:

- l'altezza massima della perimetrazione è di mt 1,00 e nel caso di paraventi di tipo fisso in materiale trasparente (vetrati infrangibili, interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca fino ad altezza di max 80cm) e con struttura in telai metallici o in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare (RAL 1013, RAL 7044, RAL 9001, RAL 9010) di disegno semplice, l'altezza massima è di mt 1,60;
- sono ammessi colori chiari tenui pastello e altri colori che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto di riferimento.
- è consentita la copertura con l'impiego di:
 - ombrelloni del tipo a palo centrale o a supporto laterale, di forma tonda quadrangolare o esagonale disposti singolarmente o in serie all'interno dell'area in concessione;
 - tenda a falda tesa in tessuto antipioggia, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, con profondità adeguata al marciapiede.
- non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere, fatta eccezione per il logo identificativo del locale.

4.b *dehors* di tipo B “parzialmente chiuso” (morfologia e struttura)

1. Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee per *dehors di tipo B* sono strutture delimitate su tre lati da perimetrazioni, dotate di copertura ed eventuale pedana, che nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico e/o privato.
2. Più precisamente, oltre che comprendere le caratteristiche del *dehor di Tipo A*, la morfologia del *dehor di tipo B* deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a) avere una struttura portante composta:
 - nei Centri Storici da elementi in legno naturale impregnato di colore noce scuro o anche smaltato ed in metallo verniciato di colore grigio scuro ferro micaceo;
 - per le restanti parti del territorio comunale, composta da elementi in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare (RAL 1013, RAL 7044, RAL 9001, RAL 9010) o in metallo secondo le seguenti possibilità:
 - ferro con trattamento in cataforesi e successiva verniciatura;
 - acciaio inox, acciaio naturale o corten;
 - alluminio colori grigio micaceo / avorio / bianco / nero o alluminio finitura acciaio.

- sono comunque ammessi in entrambi i contesti, colori chiari tenui pastello e altri colori che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto di riferimento;
- b) avere altezza minima, da terra all'intradosso di copertura, di mt 2,20 e massima non superiore all'altezza del locale commerciale e comunque non superiore al limite di mt 3,00;
- c) avere coperture, a falda fissa o riavvolgibile, con le seguenti caratteristiche:
 - essere a una falda piana o inclinata (pendenza massima del 10%);
 - avere superfici rigide o in materiale plastico opaco, autoestinguento ed impermeabile, quali:
 - in tela antipioggia di colore dal RAL 7000 al RAL 9023;
 - vetro trasparente, opalino, acidato o satinato;
 - lamiera smaltata o verniciata di colore dal RAL 7000 al RAL 9023;
 - acciaio corten o lastre di rame naturale;
 - avere il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto di riferimento ed essere obbligatoriamente trasparenti in adiacenza di edifici di rilevante interesse storico artistico, onde assicurare il varco visivo in zone di particolare pregio ambientale; in questo caso sono ammessi anche in copertura sistemi frangisole retrattili costituiti da teli di colore bianco o nei toni del beige;
 - Non sono consentite coperture a disegni e coperture con onduline di tipologia industriali e affini;
- d) le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture devono coincidere con le dimensioni dell'area in concessione;
- e) le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;
- f) chiusure laterali o frontali con superfici rigide e trasparenti o con ringhiere in metallo o in legno di altezza massima mt 1,00 e nel caso di paraventi di tipo fisso in materiale trasparente (vetrati infrangibili, interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca fino ad altezza di max 80cm) e con struttura in telai metallici o in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare, dello stesso colore della struttura portante di disegno semplice, l'altezza massima è di mt 1,60;
- g) sono ammesse chiusure laterali temporanee in materiale plastico avvolgibile o retraibile trasparente, da utilizzare esclusivamente in caso di avverse condizioni climatiche;
- h) non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e per il logo identificativo del locale, che potrà essere riportato sugli elementi di arredo in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante;
- i) non sono ammessi a protezione dei dehors, tende, teli, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.

4.c *dehors* di tipo C “chiuso” (morfologia e struttura)

1. Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee per *dehors* di tipo C sono strutture delimitate da perimetrazioni, dotate di copertura ed eventuale pedana che nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico e/o privato.
2. Più precisamente la morfologia del *dehor di tipo C* deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a) avere una struttura portante composta:
 - nei Centri Storici da elementi in legno naturale impregnato di colore noce scuro o anche smaltato e in metallo verniciato di colore grigio scuro ferromicaceo
 - per le restanti parti del territorio comunale, composta da elementi in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare (RAL 1013, RAL 7044, RAL 9001, RAL 9010) o in metallo secondo le seguenti possibilità:
 - ferro con trattamento in cataforesi e successiva verniciatura;
 - acciaio inox, acciaio naturale o corten;
 - alluminio colori grigio micaceo / avorio / bianco / nero o alluminio finitura acciaio.
 - sono comunque ammessi in entrambi i contesti, colori chiari tenui pastello e altri colori che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto di riferimento;
 - b) avere altezza minima da terra all'intradosso di copertura, di mt 2,20 e massima non superiore all'altezza del locale commerciale e comunque non superiore al limite di mt 3,00;
 - c) avere coperture, a falda fissa o riavvolgibile, con le seguenti caratteristiche:
 - essere a una falda piana o inclinata (pendenza massima del 10%);
 - avere superfici rigide o in materiale plastico opaco, autoestinguento ed impermeabile, quali:
 - in tela antipioggia di colore dal RAL 7000 al RAL 9023;
 - vetro trasparente, opalino, acidato o satinato;
 - lamiera smaltata o verniciata di colore dal RAL 7000 al RAL 9023;
 - acciaio corten o lastre di rame naturale;
 - avere il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto di riferimento ed essere obbligatoriamente trasparenti in adiacenza di edifici di rilevante interesse storico artistico, onde assicurare il varco visivo in zone di particolare pregio ambientale; in questo caso sono ammessi anche in copertura sistemi frangisole retrattili costituiti da teli di colore bianco o nei toni del beige;
 - Non sono consentite coperture a disegni e coperture con onduline di tipologia industriali e affini;

- d) le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture devono coincidere con le dimensioni dell'area in concessione;
- e) le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;
- f) chiusure laterali o frontali con superfici rigide e trasparenti costituite:
 - pannelli vetrati infrangibili (interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca fino ad altezza di max 80cm), con struttura in telai metallici o in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare, dello stesso colore della struttura portante, di disegno semplice;
 - pannelli trasparenti riavvolgibili nella struttura;
 - pannelli trasparenti a scomparsa con binari removibili.
- g) è possibile l'inserimento di paramenti di altezza massima mt. 0,80 aventi minimo impatto visivo ed armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;
- h) non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e per il logo identificativo del locale, che potrà essere riportato sugli elementi di arredo in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante;
- i) non sono ammessi a protezione dei dehors, tende, teli, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.

ART. 5 - POSIZIONAMENTO, DIMENSIONAMENTO ED IMPIANTI DEI dehors

5.a Posizionamento

1. Il posizionamento delle strutture temporanee per *dehors* deve essere prospiciente e/o adiacente l'affaccio su strada dell'unità immobiliare del richiedente e ad una distanza non superiore a mt 3,00 (salva la presenza del marciapiede).
2. Non è consentito installare *dehors* o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, tranne nei casi in cui queste siano pedonali o in zona a traffico limitato (ZTL). In questi casi sono ammessi esclusivamente occupazioni di suolo pubblico temporaneo con tavoli, sedie, ombrelloni, che dovranno essere rimossi allo scadere dell'orario consentito.
3. Il *dehor* deve avere quale delimitazione longitudinale (lunghezza) la distanza tra le proiezioni ortogonali, rispetto alla facciata, dei punti estremi di quest'ultima e una profondità non superiore ai 3/4 della lunghezza; sarà consentita un'occupazione di spazio maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio (lunghezza), solo previo assenso scritto dei proprietari e/o gestori dei locali (siano essi commerciali o con ogni altra destinazione) adiacenti e del condominio e comunque per una lunghezza ulteriore non superiore

al 30%. Tale eventuale incremento della lunghezza non determinerà modifiche sui limiti di profondità, che verranno comunque determinati con riferimento alla lunghezza priva del richiamato incremento.

4. In caso di attività adiacenti, i *dehors* dovranno rispettare una distanza minima di m 2,00 tra loro.
5. Se all'interno di un fronte unico di esercizi adiacenti e consecutivi, non superiore a quindici metri, sono comprese tre o più attività, in deroga al comma precedente, sarà possibile, previo accordo tra i titolari dei pubblici esercizi interessati, garantire la distanza minima di m 2,00 (due) ogni quindici metri. In tale ipotesi, le strutture dei *dehors* dovranno presentare le medesime caratteristiche tipologiche (tipo di struttura, materiali, colore, altezze, profondità etc.).
6. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, un passaggio pedonale non inferiore a mt 2,00 e, comunque, pari alla larghezza del marciapiede se inferiore a mt 2,00, ove un marciapiede sia interposto tra il *dehor* e il locale del pubblico esercizio.
7. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del *dehor*.
8. In caso di dislivello tra il piano di calpestio stradale e la struttura del *dehor* dovranno essere collocati all'inizio ed alla fine del relativo percorso pedonale idonee pedane e/o scivoli atti a consentire il transito di carrozzine ed il passaggio ai soggetti diversamente abili.
9. Il marciapiede, se interposto tra il locale del pubblico esercizio ed il *dehor*, potrà essere utilizzato a servizio della struttura unicamente nei periodi di interruzione della viabilità alla circolazione veicolare per istituzione di isola pedonale, oppure, se ricadente in zona a traffico limitato (ZTL). L'utilizzazione del marciapiede a tal fine potrà avvenire previo rilascio di apposita concessione di autorizzazione alla occupazione nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.
10. Gli spazi esterni alla struttura di *dehors*, ricadenti su spazio pubblico, non potranno essere occupati da beni, oggetti e/o strutture in genere, ad eccezione delle occupazioni temporanee con tavoli e sedie, subordinate alla preventiva autorizzazione dell'ente competente.
11. Nelle ore di chiusura dell'attività, sedute e tavolini possono non essere rimossi, ma non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata (oltre tre giorni) tavolini e sedie devono essere ritirati e custoditi in luogo privato.

5.b Dimensionamento e caratteristiche

Le strutture temporanee per dehors devono, in generale, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

1. La superficie massima del *dehor* non potrà eccedere, comunque, quella interna (lorda) dell'esercizio di cui è pertinenza, con un minimo ammissibile di mq. 20 (e comunque nel rispetto dei parametri dimensionali di cui al presente regolamento) e non potrà, in ogni caso, essere superiore mq. 50, che costituisce la dimensione massima consentita, a prescindere dagli altri parametri di dimensionamento;
2. La superficie massima consentita potrà comunque essere modificata in diminuzione da parte degli uffici preposti, in forza di motivate esigenze di tutela dell'interesse pubblico.
3. E' ammessa l'individuazione di superficie differenziata legata alla stagione invernale ed estiva, intendendo per invernale il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 31 marzo ed il periodo estivo dal dal 1° aprile al 30 settembre. Non è consentita una differenziazione della superficie occupata tra giorni della settimana.
4. L'altezza interna dei *dehors*, da terra all'intradosso di copertura, dovrà essere minima di mt 2,20 e massima non superiore all'altezza del locale commerciale e comunque non superiore al limite di mt 3,00;
5. Le pedane, ove ammesse, dovranno avere un'altezza massima di 10 cm o con altezza variabile tale da consentire il raccordo con il marciapiede entro comunque i 40 cm giustificati dalla pendenza del suolo; dovranno essere comunque essere accessibili da soggetti diversamente abili ed essere realizzate per l'intero contesto del Centro Storico in doghe di legno impregnato di colore noce scuro e per le restanti parti del territorio comunale, con doghe di legno naturale a vista verniciato o impregnato evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale, o in entrambi i contesti, con lastre in metallo e altri materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in *moquettes*, stuoie, linoleum;
6. Le coperture in tela antipioggia dovranno avere i seguenti cromatismi: RAL 9010, RAL 9001 e RAL 1001;
7. I Paramenti di bordo della copertura con altezza massima di cm 30 e colori e materiali omogenei, coerenti con il contesto e con l'edificio interessato;
8. L'installazione dei *dehors* di *tipo B e C* su aree private può avvenire anche in deroga agli indici urbanistici (di volume e di superficie coperta) in quanto trattasi di strutture provvisorie non computabili ai fini della volumetria ammissibile, a condizione che:
 - o siano funzionali all'attività di pubblico esercizio;
 - o vengano realizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento;
 - o la superficie coperta del dehor non sia superiore a mq 50,00 e comunque non superi il limite massimo dell'area esterna;

- siano realizzate nelle sole zone omogenee "A", "B", "C" e "D" del vigente strumento urbanistico. Nelle altre zone, resta fermo il rispetto dei parametri urbanistici esistenti.
9. I *dehors* installati su aree private soggiacciono alla medesima disciplina dimensionale delle strutture realizzate su area pubblica, salve le autorizzazioni già rilasciate.
- Inoltre:
- sulle terrazze praticabili di edifici ad uso turistico-ricettivo e commerciale la dimensione del *dehor* potrà essere al massimo pari al 50% della superficie di pertinenza e dovrà comunque essere arretrata dai fili di facciata di almeno mt.2,00;
 - l'altezza del *dehor* non dovrà superare quella consentita dal P.R.G., autorizzata per l'edificio al quale la struttura accede, ovvero rispettare l'altezza prevista dalle N.T.A. del vigente P.R.G.;
10. I *dehors* dovranno comunque essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e dovranno risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. Parte dei *dehors* dovrà essere a raso;
11. tali strutture provvisorie, non possono essere assoggettate a richieste di condono o sanatoria, sia a carattere legislativo nazionale che regionale.

5.c Modalità di installazione ed impianti

1. I *dehors* devono essere completamente asportabili; in particolare, la struttura deve essere completamente asportabile e di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali.
2. E' ammessa la realizzazione di strutture:
 - ancorate direttamente al suolo solo ove la pavimentazione non sia di tipo lapideo e con l'obbligo del ripristino totale dei sedimi pubblici a concessione terminata;
 - ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;
 - ancorate agli edifici ove non in contrasto con vincoli specifici di tutela monumentale.
3. In ogni caso l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo nei confronti della pavimentazione; il ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario.
4. I materiali delle strutture devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera, e devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classifica-

zione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi”.

5. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
6. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, per cui, in caso di cessazione dell'attività, la struttura andrà rimossa.
7. Qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o pertinenziale, dovrà comunque essere collocato all'interno dell'area concessa.
8. All'interno di tale struttura, se di tipologia chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo e invernale.
9. Gli impianti elettrici e di illuminazione del *dehor* devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. Altrettanto vale relativamente alla installazione di eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni contenute e sempre collocati a terra.
10. Sono ammessi impianti riscaldanti amovibili certificati secondo le norme CE.
11. E' consentita la diffusione di brani musicali nel rispetto degli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale e secondo la zonizzazione acustica approvata dalla Giunta Comunale che dovrà avvenire senza arrecare disturbo alla quiete pubblica ed a strutture sensibili (ospedali, centri anziani, ecc.) in ottemperanza alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
12. Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, gli esercizi dovranno produrre la documentazione prevista dall'art.1, 117° comma della Legge Regione Abruzzo n° 11 del 16.07.2008.
13. Nei *dehors* non possono essere installati:
 - banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività ed in particolare è esclusa la posa di frigoriferi, contenitori vari e tabelloni pubblicitari;
 - apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.
14. Sono altresì inibiti apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV, tranne che in occasione di eventi di rilevanza collettiva (spettacoli, eventi sportivi, ecc.), qualora specificatamente autorizzati dal Comune con apposito provvedimento rivolto a tutti gli esercenti.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DEI *dehors*

6.a Elementi di delimitazione e fioriere

1. Nel caso di dehors di Tipo A sono possibili le seguenti perimetrazioni:
 - in corda;
 - con vasi o fioriere uguali fra loro, in materiali metallici, lignei o plastici.
2. Le fioriere devono essere costituite da vasi ravvicinati in metallo, terracotta e all'esterno dei Centri Storici anche da materiali plastici innovativi, di dimensioni contenute e altezza massima di ml 1,20, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, ed essere sempre tenute a regola d'arte adornate con piante ed essenze floreali prive di spine. Su di esse non potranno in alcun caso essere apposti pannelli pubblicitari.
3. Non sono consentiti in nessun caso completamenti aggiuntivi all'esterno del *dehor* quali balaustre, statue, lampioncini, etc.;

6.b Arredi

1. Gli arredi dovranno essere ignifughi, facilmente lavabili e disinfettabili.
2. Sedie e tavolini dovranno essere coordinati, di forma e decorazione semplice e scelti con cura in modo da risultare integrati con l'eventuale copertura o perimetrazione; sono consentiti piani lapidei.
3. Non sono ammessi tavoli e sedute in plastica comune e/o panche di alcun genere e materiale.
4. Le sedie dovranno essere di design e di forma lineare con materiali in polipropilene, policarbonato, legno, acciaio lucido/satinato, polipropilene tipo rattan, rattan naturale e alluminio; la struttura, preferibilmente, in acciaio lucido/satinato, alluminio o con le caratteristiche delle sedute. Sono ammessi divanetti purché con materiali come sopra specificati, ovvero rivestiti in midollino sintetico in sintonia con i colori stabiliti.
5. Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.
6. Sono consentiti arredi coordinati con sedie e tavoli in legno e materiali metallici, in sintonia con i colori stabiliti.
7. Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole dell'Ufficio Comunale preposto che ne verificherà la correttezza del disegno e l'inserimento nel contesto.
8. Nell'ambito dei Centri Storici:
 - gli arredi in legno sono ammessi se impregnati di colore noce scuro o smaltati con le colorazioni valide per i materiali metallici sopra indicati.

- non sono consentiti elementi ed arredi di tipo seriale con scritte pubblicitarie, mentre gli stessi sono consentiti per le restanti parti del territorio comunale, esclusivamente negli ambiti urbani di nuova espansione.
9. Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri ecc. non possono essere compresi nell'area; essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza, è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione (min 200 cm) che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

6.c Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione, ecc.) e illuminazione

1. Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.
2. I cestini portarifiuti ed ogni altro elemento di arredo, di pertinenza o di delimitazione del dehor potranno essere impiegati esclusivamente nel rispetto delle medesime condizioni di cui al presente punto, relativamente a tipologie, materiali, colori, ecc. Su di esse non potranno in alcun caso essere apposti pannelli pubblicitari.
3. Non sono consentite luci colorate e sono da evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda.
4. Gli eventuali elementi di illuminazione o di diffusione acustica dovranno avere dimensioni e potenza contenute, non offensive della sobrietà dei luoghi e non causare disturbo alla popolazione.

Capo III° - EDICOLE / CHIOSCHI

ART. 7 – EDICOLE

7.a Posizionamento

1. L'occupazione di aree pubbliche o con servitù di uso pubblico per l'installazione di edicole potrà avvenire solo nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento al precedente art.3.
2. L'installazione delle edicole per giornali e riviste sull'intero territorio comunale potrà avvenire solo mediante titolo autorizzativo, rilasciato sulla base delle seguenti linee prescrittive:
 - nelle Zone A del PRG saranno indicate dal Piano di Recupero, che seguirà al presente regolamento, il quale detterà anche la tipologia insediabile per tutti i centri storici.
 - per le altre Zone Omogenee del PRG, non saranno insediabili ulteriori edicole rispetto a quelle già esistenti nel territorio comunale sino alla approvazione del

Piano espressamente previsto dal D.Lgs.24 aprile 2001, n.170, inerente il "RIORDINO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA", a norma dell'art.3 della legge 13 aprile 1999, n.108, reso allo scopo di:

- verificare/aggiornare la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita esclusivi, nelle zone qualificate come carenti di servizio e nei luoghi di addensamento di potenziale utenza, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi sul territorio;
 - disciplinare i trasferimenti di sede nell'ambito delle stesse zone o verso zone a minore densità di presenza;
 - individuare la localizzazione dei punti vendita esclusivi nell'ambito di strutture per le quali la presenza del servizio deve considerarsi essenziale ed in quanto tale, sottoposta a particolari vincoli.
3. I titolari delle edicole esistenti per il cui insediamento non è stata prevista la durata dell'occupazione, sono tenuti a presentare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, richiesta per la concessione di suolo pubblico ai sensi del presente regolamento, che verrà rilasciata sussistendo il rispetto delle sue prescrizioni, eventualmente con la sola deroga per il limite di superficie qualora maggiormente fissato dall'originario provvedimento comunale.
 4. Nel caso in cui la struttura dell'edicola esistente non sia compatibile con le prescrizioni del presente regolamento, il titolare della stessa è tenuto a presentare entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento anche il progetto di adeguamento o nuova costruzione del manufatto.
 5. Il protrarsi dell'occupazione del suolo è consentito esclusivamente fino alla scadenza del termine come innanzi assegnato, nonché fino alla conclusione del procedimento avviato a seguito della presentazione della richiesta e, nel caso di suo accoglimento, fino alla stipula della convenzione di concessione, fermo restando il dovere di corrispondere anche per detti periodi il canone di occupazione già in precedenza dovuto.
 6. Nel rispetto di quanto specificato all'art. 3, l'installazione di edicole avverrà sulla base di una progettazione puntuale presentata dal richiedente, che scaturisca da una attenta analisi per l'inserimento del manufatto, dal punto di vista architettonico, in relazione agli edifici circostanti, alle emergenze architettoniche eventualmente presenti e alla funzione dello spazio urbano. L'istanza verrà comunque sempre valutata sulla base di adeguata progettazione e foto inserimento.

7.b Dimensionamento e caratteristiche

1. L'occupazione potrà raggiungere una superficie lorda massima, inderogabile, di mq 16.
2. l'altezza non potrà superare, in ogni caso, la misura massima di mt 3,00 al colmo, compreso la pedana del basamento, e l'altezza netta al di sotto della linea di gronda non deve essere, in ogni caso, inferiore a mt 2.20.

3. Le edicole, dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area pubblica allo stato antecedente l'occupazione.
4. La forma dovrà preferibilmente essere geometrica quanto più regolare.
5. La struttura dovrà essere leggera e autoportante, caratterizzata da forme geometriche e linee definite, con le seguenti caratteristiche di materiali e colori:
 - nei Centri Storici: composta da elementi in legno naturale impregnato di colore noce scuro o anche smaltato ed in metallo verniciato di colore grigio scuro ferromicaceo;
 - per le restanti parti del territorio comunale: composta da elementi in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare (RAL 1013, RAL 7044, RAL 9001, RAL 9010) o in metallo secondo le seguenti possibilità:
 - ferro con trattamento in cataforesi e successiva verniciatura;
 - acciaio inox, acciaio naturale o corten;
 - alluminio colori grigio micaceo / avorio / bianco / nero o alluminio finitura acciaio.
 - sono comunque ammessi in entrambi i contesti, colori chiari tenui pastello e altri colori che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto di riferimento;
6. Le coperture possono essere piane o a falde inclinate aventi le seguenti caratteristiche:
 - avere pendenza massima del 30%;
 - avere superfici rigide quali:
 - vetro trasparente, opalino, acidato o satinato;
 - lamiera smaltata o verniciata di colore dal RAL 7000 al RAL 9023;
 - acciaio corten o lastre di rame naturale;
 - avere il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto di riferimento ed essere obbligatoriamente trasparenti in adiacenza di edifici di rilevante interesse storico artistico, onde assicurare il varco visivo in zone di particolare pregio ambientale; in questo caso sono ammessi anche in copertura sistemi frangisole retrattili costituiti da teli di colore bianco o nei toni del beige;
 - non sono consentite coperture a disegni e coperture con onduline di tipologia industriali e affini;
7. Le chiusure laterali o frontali con superfici rigide e trasparenti possono essere costituite da:
 - pannelli vetrati infrangibili (interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca fino ad altezza di max 80cm), con struttura in telai metallici o in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare, dello stesso colore della struttura portante, di disegno semplice;
 - pannelli in lamiera smaltata o verniciata di colore dal RAL 7000 al RAL 9023;

- pannelli in acciaio “corten” o lastre di rame naturale;
 - pannelli trasparenti riavvolgibili nella struttura;
 - pannelli trasparenti a scomparsa con binari removibili.
8. E' vietato, in ogni caso, la installazione di attrezzature e/o arredi e/o corpi aggiunti, e/o parti aggettanti ed apribili di qualsiasi tipo e per qualsiasi uso, che modifichino l'impianto del manufatto autorizzato.

7.c Impianti

1. Gli impianti tecnici dovranno essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge.
2. Gli allacci alla rete dei servizi, quali luce – telefono – gas ecc. dovranno essere realizzati con stesura di cavi e/o tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista e previa autorizzazione a carico del richiedente; I cavi elettrici e le tubazioni dovranno essere del tipo “a scomparsa”.
3. Non sono ammesse macchine per il riscaldamento e/o raffreddamento liberamente disposte al di fuori della sagoma e i motori dovranno essere studiati architettonicamente ed integrati nella struttura.

7.d Area esterna, insegne e tende

1. Qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi o non pavimentate dovrà essere prevista una pavimentazione perimetrale (di larghezza non inferiore a m 1.50) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap.
2. Eventuali insegne e tende dovranno essere previste già in fase di progetto e coerentemente inserite nella struttura. È possibile l'applicazione di tende avvolgibili sporgenti per non più di 1,00 m, il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2.20 m. e di colore armonizzato con la struttura.

ART. 8 – CHIOSCHI

8.a Posizionamento

1. L'occupazione di aree pubbliche o con servitù di uso pubblico per l'installazione di edicole ed i chioschi potrà avvenire solo nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento al precedente art.3.
2. Nel rispetto di quanto specificato all'art. 3, l'installazione di chioschi avverrà sulla base di una progettazione puntuale presentata dal richiedente, che scaturisca da una attenta analisi per l'inserimento del manufatto, dal punto di vista architettonico, in relazione agli edifici circostanti, alle emergenze architettoniche eventualmente presenti e alla funzione dello spazio urbano. L'istanza verrà comunque sempre valutata sulla base di adeguata progettazione e foto inserimento.

3. Oltre che nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 1, i chioschi potranno essere collocati esclusivamente:
- nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
 - su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. Il posizionamento dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 3,00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a metri 12,00 dalle intersezioni stradali;
 - nelle aree verdi a condizione che esso insista su una superficie calpestabile almeno 20 volte superiore alla superficie coperta del chiosco. La collocazione nelle aree pubbliche dovrà in ogni caso rispettare le previsioni del PRG;
 - su aree contigue a quelle dei mercati esclusivamente per l'attività di somministrazione, nel rispetto dei punti precedenti. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.
 - su aree private fornite di parcheggio con accessi a norma di Codice della Strada, nel rispetto delle previsioni del PRG in merito alle distanze dai confini e distacco tra edifici.

8.b Dimensionamento e caratteristiche

1. L'occupazione potrà raggiungere una superficie lorda massima, inderogabile, di mq. 40.
2. l'altezza non potrà superare, in ogni caso, la misura massima di mt 3,50 al colmo, compreso la pedana del basamento, e l'altezza netta al di sotto della linea di gronda non deve essere, in ogni caso, inferiore a mt 2.20.
3. Le edicole ed i chioschi, dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area pubblica allo stato antecedente l'occupazione.
4. La forma dovrà preferibilmente essere geometrica quanto più regolare.
5. La struttura dovrà essere leggera e autoportante, caratterizzata da forme geometriche e linee definite, con le seguenti caratteristiche di materiali e colori:
 - nei Centri Storici: composta da elementi in legno naturale impregnato di colore noce scuro o anche smaltato ed in metallo verniciato di colore grigio scuro ferromicaceo;
 - per le restanti parti del territorio comunale: composta da elementi in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare (RAL 1013, RAL 7044, RAL 9001, RAL 9010) o in metallo secondo le seguenti possibilità:
 - ferro con trattamento in cataforesi e successiva verniciatura;
 - acciaio inox, acciaio naturale o corten;

- alluminio colori grigio micaceo / avorio / bianco / nero o alluminio finitura acciaio.
 - sono comunque ammessi in entrambi i contesti, colori chiari tenui pastello e altri colori che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto di riferimento;
6. Le coperture possono essere piane o a falde inclinate aventi le seguenti caratteristiche:
- avere pendenza massima del 30%;
 - avere superfici rigide quali:
 - vetro trasparente, opalino, acidato o satinato;
 - lamiera smaltata o verniciata di colore dal RAL 7000 al RAL 9023;
 - acciaio corten o lastre di rame naturale;
 - avere il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto di riferimento ed essere obbligatoriamente trasparenti in adiacenza di edifici di rilevante interesse storico artistico, onde assicurare il varco visivo in zone di particolare pregio ambientale; in questo caso sono ammessi anche in copertura sistemi frangisole retrattili costituiti da teli di colore bianco o nei toni del beige;
 - non sono consentite coperture a disegni e coperture con onduline di tipologia industriali e affini;
7. Le chiusure laterali o frontali con superfici rigide e trasparenti possono essere costituite da:
- pannelli vetrati infrangibili (interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca fino ad altezza di max 80cm), con struttura in telai metallici o in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare, dello stesso colore della struttura portante, di disegno semplice;
 - pannelli in lamiera smaltata o verniciata di colore dal RAL 7000 al RAL 9023;
 - pannelli in acciaio "corten" o lastre di rame naturale;
 - pannelli trasparenti riavvolgibili nella struttura;
 - pannelli trasparenti a scomparsa con binari removibili.
8. E' vietato, in ogni caso, la installazione di attrezzature e/o arredi e/o corpi aggiunti, e/o parti aggettanti ed apribili di qualsiasi tipo e per qualsiasi uso, che modifichino l'impianto del manufatto autorizzato.

8.c Impianti

1. Gli impianti tecnici dovranno essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge.
2. Gli allacci alla rete dei servizi, quali luce – telefono – gas ecc. dovranno essere realizzati con stesura di cavi e/o tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista e previa

autorizzazione a carico del richiedente; I cavi elettrici e le tubazioni dovranno essere del tipo "a scomparsa".

3. Non sono ammesse macchine per il riscaldamento e/o raffreddamento liberamente disposte al di fuori della sagoma e i motori dovranno essere studiati architettonicamente ed integrati nella struttura.

8.d Area esterna, insegne e tende

1. Qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi o non pavimentate dovrà essere prevista una pavimentazione perimetrale (di larghezza non inferiore a m 1.50) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap.
2. Eventuali insegne e tende dovranno essere previste già in fase di progetto e coerentemente inserite nella struttura. È possibile l'applicazione di tende avvolgibili sporgenti per non più di 1,00 m, il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2.20 m. e di colore armonizzato con la struttura.

8.e Criteri di assegnazione di aree comunali

1. Le aree comunali relative ai chioschi, saranno assegnate con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base alla graduatoria formata da apposita Commissione Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
 - b. Carico di famiglia;
 - c. Assenza di lavoro dipendente o autonomo o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, che indeterminato.
 - d. Dichiarazione ISEE;
 - e. Giovane età;
 - f. Tipo di concessione (continuativa o stagionale);
 - g. Idea progettuale;
 - h. Idea imprenditoriale.
2. I posteggi che si renderanno disponibili per cessata attività decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
3. L'assegnazione ai suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
4. A ciascun assegnatario non potrà essere concesso più di un posteggio.

8.e Onerosità

1. I chioschi, qualora ricadano su suolo pubblico sono assoggettati alla T.O.S.A.P. secondo le disposizioni di legge e regolamenti vigenti al momento dell'istanza.
2. Il pagamento della T.O.S.A.P. per i chioschi sarà effettuato, per il primo anno, prima del rilascio dell'autorizzazione e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi unitari deliberati.

3. La superficie occupata dai chioschi costituisce imponibile ai fini della T.A.R.S.U. limitatamente al periodo di impiego.

Capo IV° – PROCEDURE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 9 - DURATA E AUTORIZZAZIONI

1. I soggetti che intendono collocare su suolo pubblico una struttura temporanea deve ottenere dal Comune l'autorizzazione preventiva di cui al successivo comma 2 e la relativa concessione di occupazione dello stesso.

La richiesta di installazione di tutte le tipologie di strutture di cui al presente regolamento verrà istruita esclusivamente sulla base del procedimento unico di cui all'art.7 del d.P.R. 160/2010 nel testo vigente.

La richiesta di installazione dei dehors deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, a mezzo di modulo in uso al predetto SUAP.

Per richiedere l'installazione dei dehors aperti, parzialmente chiusi e chiusi allo SUAP, sarà necessario ottenere la preventiva autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

2. Le strutture temporanee sono sottoposte a permesso di costruire gratuito e temporaneo, fatta salva la concessione per l'occupazione del suolo pubblico determinata con specifico provvedimento.

Oltre alla Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (DIgs 507/'93), il cui pagamento costituisce adempimento prodromico al rilascio della concessione per l'installazione dei dehors, il concessionario dovrà, altresì, corrispondere all'Ente un canone, in riferimento ai metri quadri di occupazione di suolo pubblico previamente autorizzati.

Tale canone verrà determinato, oltre che in riferimento ai metri quadri occupati, anche in relazione alla tipologia di dehors installato, tra quelle di cui all'art. 4, con una tariffazione differenziata, che sarà stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione;

La corresponsione del canone di concessione, oltre alla tassa di occupazione del suolo pubblico, è dovuta allorché l'occupazione del suolo sia integrata anche da un unico elemento riconducibile alla struttura del dehor (pedane, cordoncini e paletti di delimitazione, ecc....);

I Dehors saranno, altresì, soggetti al pagamento della TARI secondo le tariffe e i parametri che verranno determinati dalla Giunta Comunale.

3. Qualora tali strutture riguardino immobili od aree sottoposti a vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), la concessione è subordinata all'autorizzazione con validità quinquennale della competente Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali, fatta eccezione per quelle costituite solo da tavolini, sedie e corpi riscaldanti, elementi che potranno essere unicamente posati al suolo. In tali casi il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il *dehor* venga installato nell'ambito e/o in prossimità del bene vincolato.
4. Il permesso di costruire può essere richiesto per un periodo massimo di anni 1, al termine del quale per il mantenimento delle strutture, dovrà essere presentata nuova richiesta di permesso di costruire. Per le strutture autorizzate nel corso dell'anno, la scadenza del permesso viene fissata alla data del 31 dicembre del medesimo anno.

La durata massima dell'autorizzazione per i *dehors* è stabilita come segue:

 - per la prima concessione dei "de hors di Tipo A", anni tre e successivi rinnovi con scadenza annuale;
 - per la prima concessione di "dehors di Tipo B" e "C", anni cinque e successivi rinnovi con scadenza triennale.
5. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
6. La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente da:
 - a) Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
 - b) Ragione sociale se trattasi di attività;
 - c) Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione) inclusi i dati dell'autorizzazione;
 - d) Progetto in tre copie sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato comprensivo di:
 - Inquadramento territoriale ed urbanistico dell'intervento, comprendente planimetrie in scala 1:200 nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata (strade, segnaletica stradale, presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi);
 - rilievo del fronte dell'edificio interessato;
 - pianta in scala 1:50 sulla quale risulteranno indicate chiaramente:
 - lo sviluppo rispetto al fronte dell'edificio interessato;
 - la collocazione delle strutture rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico;
 - la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi;

- le dimensioni della struttura proposta, la cui superficie non potrà comunque superare quella dell'esercizio pubblico;
 - il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale);
 - la distanza rispetto al fronte dell'edificio retrostante, nonché quella da eventuali proprietà private, che dovrà rispettare il dettato dell'art.873 del C.C.;
 - la larghezza quotata della corsia transitabile della strada;
 - prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:50 della struttura indicanti le sue caratteristiche tecniche e dimensionali ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;
 - relazione illustrativa e tecnica che tra l'altro dovrà:
 - identificare la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede la concessione;
 - fornire indicazioni sulle attività che si svolgeranno nella struttura;
 - contenere una specifica dettagliata dei materiali della struttura, dei colori, ecc., e per ogni singolo elemento di arredo (tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, luci, ecc.), corredata da documentazione fotografica e/o depliant;
 - comprendere la scheda tecnica della struttura fornita dalla ditta costruttrice;
 - dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - comprendere adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi con particolare riferimento al fronte completo dell'edificio retrostante le strutture ed
 - elaborato grafico/fotografico a colori (*rendering*) di rappresentazione dell'inserimento del manufatto nell'ambiente circostante;
 - e) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari;
 - f) Nulla osta del Comando di Polizia Municipale, quale presupposto e condizione necessaria ai fini del rilascio del permesso di costruire;
 - g) Nulla osta del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o dei proprietari degli esercizi adiacenti nel caso in cui l'area occupata sconfini nei tratti fronteggianti questi ultimi;
 - h) Ricevuta di avvenuto pagamento della somma di Euro 111,90 (centoundici/90), quale diritto di istruttoria della pratica.
7. A tal fine, la richiesta di permesso di costruire dovrà essere presentata in triplice copia da recapitarsi rispettivamente, all'Ufficio Urbanistica (2 copie) e al Comando di Polizia Municipale (1 copia) per il relativo parere di competenza.

8. Contestualmente, dovrà essere presentata al Comando di Polizia Municipale, la domanda di concessione dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico per il posizionamento della struttura, che resterà condizionata al rilascio del permesso di costruire.
9. Il termine dei lavori, dovrà essere comunicato all'Ufficio Urbanistica con allegata la seguente documentazione:
 - a) Certificazione di conformità degli impianti elettro-termici presenti all'interno della struttura;
 - b) Certificazione attestante la realizzazione della struttura con materiali di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992 in riferimento ai materiali legnosi;
 - c) Certificazione attestante la conformità e il corretto montaggio delle strutture e dei carichi sospesi presenti all'interno della struttura, sulla base delle normative vigenti in materia.
 - d) Relazione asseverata dal proprietario che attesti che le strutture sono state installate in modo da non creare alcun pericolo a terzi, con particolare riguardo agli ombrelloni e coperture in genere, ove ammesse, i quali dovranno resistere alla spinta del vento, in ogni condizione metereologica, con indicazione della spinta massima ammissibile.
10. Le richieste di nuovo permesso di costruire e di nuova concessione dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico (rinnovo), dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo autorizzativo preesistente.
11. Qualora non vengano apportate modifiche alla costruzione temporanea o al contesto in cui la stessa è inserita (es. colore del fronte), per l'ottenimento di un nuovo permesso non è necessario presentare la documentazione di cui ai precedenti punti d), e) , h), i) j), k).
12. Alla scadenza dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare sarà tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi.
13. I *dehors di Tipo A* costituiti dalla semplice occupazione di suolo pubblico, con la presenza di elementi immediatamente e facilmente removibili (quali sedie, tavolini, ombrelloni, cordoncini di delimitazione e relative paline appoggiate al suolo, ecc.), che non comportano operazioni di assemblaggio e/o smontaggio, in deroga alle procedure autorizzatorie di cui al presente articolo, potranno essere collocate a seguito del semplice rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
14. La somministrazione di alimenti e bevande all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione, sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inquinamento acustico derivante dall'attività nelle ore notturne, in conformità alle norme di settore vigente nel Piano di

Classificazione Acustica del Territorio Comunale. Nell'ipotesi in cui all'interno dei de-hors vengano installati impianti che superano la soglia massima consentita, dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico.

ART. 10 - ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D'ESERCIZIO

1. L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche e di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, nonché nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Presso i *dehors* ed i chioschi è ammessa la realizzazione di piccoli intrattenimenti temporanei (a titolo esemplificativo: musica di sottofondo, trattenimenti musicali, esposizione di quadri). Tali intrattenimenti devono essere svolti nell'ambito degli orari autorizzati con le seguenti modalità:
 - il volume sonoro deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio e devono essere rispettati i limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale vigente ed il valore limite differenziale stabilito dal DPCM 14/11/1997;
 - è vietata qualsiasi forma di intrattenimento danzante;
 - non deve essere percepito alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia sotto forma di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
 - è vietata la modifica delle strutture e degli arredi dell'esercizio atta a realizzare spazi funzionali in via prevalente alla fruizione da parte della clientela del trattamento rispetto all'attività principale
3. Eventuali intrattenimenti musicali devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.
4. Le strutture installate osservano l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.
5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
6. Il concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare le norme igienico - sanitarie, di sicurezza e di tutela della quiete pubblica.

ART. 11 - MANUTENZIONE

1. Le strutture devono essere mantenute sempre in ordine ed in perfetto stato igienicosanitario, di sicurezza e di decoro. I concessionari dovranno tenere pulita oltre all'area pubblica occupata, anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che

consumano i prodotti di somministrazione del concessionario, provocando rifiuti o situazioni indecorose. In caso contrario l'Amministrazione comunale, previa verifica, provvede a diffidare il concessionario al ripristino dei manufatti, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, ed in caso di inadempienza revocare la concessione e ordinare la rimozione del gazebo, addebitando le spese all'esercente.

2. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuova autorizzazione.
3. Il suolo pubblico oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozione a carico del concessionario, durante la chiusura per ferie.

ART. 12 – LAVORI NELL'AREA INTERESSATA DALL'INSTALLAZIONE

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per le installazioni di strutture temporanee, si debbono effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative, opere necessarie al condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il titolare della concessione deve rimuovere, a propria cura e spese e senza richiedere alcun tipo di indennizzo, gli elementi e le strutture che compongono l'installazione. In tal caso l'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di ente/soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione, la necessità di avere libero il suolo almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori. Sono fatti salvi i casi di emergenza e urgenza per i quali la disponibilità di avere il suolo libero da *dehors* deve essere immediata.
2. Qualora, per ragioni di pubblico interesse motivate dalla Pubblica Amministrazione, l'area data in concessione per le installazioni, non potesse più essere occupata dal concessionario, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone di occupazione, senza corresponsione d'interesse, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

ART. 13 – DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico, alle alberature e al patrimonio verde, alle reti pubbliche o a proprietà private, dagli elementi e strutture che compongono le installazioni, deve essere risarcito dal titolare delle autorizzazioni comunali, fermo restando la rimessa in pristino dello stato quo ante, secondo le prescrizioni che verranno impartite dagli uffici comunali competenti.

ART. 14 – RUNUNCIA, ANNULLAMENTO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'eventuale rinuncia della concessione deve essere comunicata al Comune tempestivamente ed obbliga il concessionario al ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi, dando diritto alla parziale restituzione del canone pagato calcolata a decorrere dalla data di comunicazione della stessa.
2. Per esigenze contingenti ed improcrastinabili l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento.
3. Può inoltre provvedere alla revoca o alla sospensione del permesso e della concessione del suolo pubblico, con preavviso di almeno 15 giorni, per:
 - a) lavori da eseguirsi nelle aree interessate dalle strutture o su immobili posti nelle adiacenze, qualora la presenza della struttura precluda o renda gravemente disagiata l'attività connessa alla realizzazione dei lavori stessi;
 - b) per lo svolgimento di manifestazioni od eventi autorizzati;
 - c) quando gli elementi e le strutture componenti le installazioni siano modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio delle autorizzazioni comunali;
 - d) per uso improprio delle strutture o effettuazione dell'occupazione di suolo in contrasto con le normative o i regolamenti vigenti;
 - e) quando le attività svolte nelle strutture siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
 - f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
4. Potrà, altresì, essere disposta, senza necessità di preavviso, la sospensione o la revoca del permesso e/o della autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, con ordinanza sindacale ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, nei seguenti casi:
 - g) In caso di inosservanza reiterata alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, che comporterà, oltre alle sanzioni amministrative previste al successivo art.12, la sospensione del permesso e/o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, per un periodo non superiore a giorni 5, con conseguente sospensione dell'utilizzo delle strutture;
 - h) In caso di ulteriore reiterazione della inosservanza alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, che determinerà, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art.12 ed alla segnalazione della violazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ai sensi dell'art.650 cod. pen., la revoca del permesso e/o della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e la sanzione accessoria della chiusura totale del pubblico esercizio per un periodo non superiore a 7 giorni.

5. Nei suddetti casi l'Amministrazione Comunale non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere indennizzi o risarcimenti. Il titolare della concessione decaduta è obbligato a ripristinare la condizione del suolo come precedente l'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, il Comune provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
6. L'annullamento della concessione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità dell'atto e/o del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso.

ART. 15 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o qualora lo stesso sia scaduto, revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi del precedente articolo.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Settore competente emetterà verbale di contestazione delle relative violazioni in cui verrà dato il termine di 10 giorni per la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la sua rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.

4. L'occupazione di fatto senza titolo è comunque assoggettata al pagamento dei corrispettivi previsti nel Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste.
5. Il pagamento dei corrispettivi previsti e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.
6. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

ART. 16 – SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le san-

- zioni previste dall'art. 20 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).
2. La violazione delle norme e delle disposizioni del presente regolamento, ferma restando la eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art.20 del D. Lgs 285/92, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
 3. La mancata rimozione della struttura entro i termini innanzi precisati comporterà l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 250, secondo i seguenti criteri:
 - a) € 50 per l'inadempienza protratta sino a giorni 10;
 - b) € 150 per l'inadempienza protratta sino a giorni 20;
 - c) € 250 per l'inadempienza protratta oltre i giorni 20;
 4. La mancata rimozione del manufatto protratta oltre i giorni 20 determinerà, altresì, il divieto di rinnovo della concessione.
 5. Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui ai precedenti artt. 13, 14 e 15 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del dehors anche su suolo privato.
 6. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste per legge e/o regolamento.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva e si applica ai procedimenti in corso

ART. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza di 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.
2. Le autorizzazioni o concessioni all'occupazione di suolo pubblico, o gravato da uso pubblico, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci fino alla prevista scadenza, con esclusione della possibilità di rinnovo, fatta salva la facoltà del titolare di presentare nuova istanza nel rispetto del presente regolamento.
3. I titolari di concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o gravato da uso pubblico con scadenza entro il 31/12/2019, sono tenuti a presentare, qualora si tratti di dehors aperti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, richiesta per la concessione di suolo pubblico ai sensi del presente regolamento, che verrà rilasciata sussistendo il rispetto delle sue prescrizioni; qualora si tratti di dehors chiusi o di chioschi, la richiesta per la concessione di suolo pubblico dovrà essere pre-

sentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, che verrà rilasciata sussistendo il rispetto delle sue prescrizioni. Nel caso in cui la struttura dei manufatti esistenti non sia compatibile con le prescrizioni del presente regolamento, il suo titolare è tenuto a presentare entro lo stesso termine anche il progetto di adeguamento o nuova costruzione del manufatto.

1. I soggetti che occupano suolo pubblico, o gravato da uso pubblico, richiamandosi a preesistenti provvedimenti del Comune, siano essi atti di concessione o rispetto ad essi semplicemente prodromici, nei quali non è indicata la scadenza o prevista la durata, sono tenuti a presentare, qualora si tratti di *dehors di Tipo A*, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, richiesta per la concessione di suolo pubblico ai sensi del presente regolamento, che verrà rilasciata sussistendo il rispetto delle sue prescrizioni; qualora si tratti di *dehors di tipo B e C* o di chioschi, la richiesta per la concessione di suolo pubblico dovrà essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, che verrà rilasciata sussistendo il rispetto delle sue prescrizioni.
4. Nel caso in cui la struttura dei manufatti esistenti non sia compatibile con le prescrizioni del presente regolamento, il suo titolare è tenuto a presentare entro lo stesso termine anche il progetto di adeguamento o nuova costruzione del manufatto. Il protrarsi dell'occupazione del suolo è consentito esclusivamente fino alla scadenza del termine, di cui ai precedenti punti c) e d), nonché fino alla conclusione del procedimento avviato a seguito della presentazione della richiesta e, nel caso di suo accoglimento, fino alla stipula della convenzione di concessione, fermo restando il dovere di corrispondere anche per detti periodi il canone di occupazione.
5. Il mancato adeguamento nei termini di cui ai commi precedenti comporterà la decadenza della concessione del suolo pubblico, nonché l'applicazione delle relative sanzioni. Degli obblighi previsti dalle precedenti disposizioni si provvederà a darne ampia divulgazione nei modi più opportuni.

ART. 19 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico dei dehors sono disciplinate dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche "C.O.S.A.P".
2. la violazione alle norme relative all'occupazione del suolo pubblico è espressamente sanzionata dal Regolamento COSAP.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelli in materia di Occupazione di suolo pubblico, Ambiente, Inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95 e decreti attuativi, Attività rumorose, Polizia urbana, Sanità, Edilizia e Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

4. Per quanto non espressamente sanzionato da norme specifiche in materia, ogni violazione al presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00, ad € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.